



**Città di Rapallo**  
Provincia di Genova

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

**Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 420 nella seduta del 26/06/2002.**

## **CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge 4/1/1990, n. 1, e della legge Regione Liguria 14/9/1993, n. 50, così come modificata dalla legge Regione Liguria 20/1/1997, n. 4, l'attività di estetista comunque e dovunque esercitata, anche a titolo gratuito, nel territorio del Comune di Rapallo.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. L'attività di estetista comprende le attività affini quali quelle di truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, solarium, ecc.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le attività di cui al presente Regolamento vengono svolte presso la sede dell'impresa e non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio.

4. Le attività di cui al presente Regolamento svolte in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico, sono comunque soggette ad autorizzazione amministrativa.

I trattamenti possono anche esplicarsi in via eccezionale presso il domicilio del cliente per particolari circostanze, quali ad esempio grave impedimento fisico dell'utente; anche in tali casi lo svolgimento dell'attività è consentito solamente a soggetti in possesso di regolare autorizzazione.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

In particolare è necessario che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano idoneamente separati dagli altri adibiti a civile abitazione, e che sia presente un'idonea sala di attesa.

E' richiesto il rispetto delle distanze previste al Capo II del presente Regolamento.

6. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di distinte imprese individuali operanti nel medesimo immobile, ovvero in forma societaria; in tal caso, se si tratta di società artigianale i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi disciplinanti l'esercizio delle rispettive attività; se si tratta di società non artigianale l'esercizio professionale è affidato ai soggetti in possesso della qualificazione professionale e nell'autorizzazione ne viene fatta menzione.

## **Art. 2. Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.**

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Produttive.

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Essa deve essere esposta in modo ben visibile nei locali di esercizio ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3. L'autorizzazione può essere concessa, nel rispetto delle prescrizioni di legge, anche per l'esercizio congiunto negli stessi locali delle attività di cui al presente regolamento e dell'attività di barbiere e di parrucchiere, nonché di attività di commercio al minuto in sede fissa.

## **Art. 3. Requisiti e condizioni dell'autorizzazione.**

1. La richiesta di autorizzazione, in competente bollo, è indirizzata al Comune, Ufficio Attività Produttive, e deve contenere le generalità del richiedente (comprehensive di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale - in caso di società altresì la qualifica del richiedente e i dati della compagine sociale), la tipologia di attività richiesta, la denominazione della ditta e l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. Alla domanda devono essere allegati :

- a. certificato di qualificazione professionale conseguito ai sensi della legge n. 1/1990 del richiedente o, nel caso non ne sia in possesso, di un suo dipendente o collaboratore; in tal caso, deve essere prodotta anche copia dell'avvenuta assunzione o dell'esistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- b. autocertificazione antimafia;
- c. contratto di affitto dei locali di esercizio ovvero dichiarazione di proprietà dell'immobile;
- d. autocertificazione di regolarità dell'impatto acustico;
- e. marca da bollo;

In caso di società, oltre ai documenti sopra indicati, devono essere allegati :

- a) copia dell'atto costitutivo e di sue eventuali modifiche;
- b) certificato di iscrizione al Registro imprese;

3. Preventivamente o contestualmente alla richiesta di autorizzazione amministrativa l'interessato deve presentare domanda di rilascio del N.O. igienico sanitario dei locali di esercizio, corredata dalla documentazione prescritta.

4. In caso di domande incomplete, l'interessato deve produrre i documenti mancanti entro sessanta giorni dalla relativa richiesta dell'Ufficio Attività Produttive; decorso detto termine, la domanda può essere archiviata.

5. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei seguenti pareri e accertamento dei seguenti requisiti :

- a. parere della Commissione di cui al successivo capo III;
- b. parere della competente A.S.L. in relazione agli aspetti igienico-sanitari;
- c. verifica da parte del dipendente Comando di P.M. del rispetto delle distanze come previste al successivo capo II.

#### **Art. 4. Subingresso per atto *inter vivos*.**

1. In caso di subingresso nell'azienda per atto *inter vivos* è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda l'autorizzazione a proprio

nome prima dell'inizio dell'attività e sia in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della stessa.

2. Alla domanda di autorizzazione il subentrante deve allegare tutti i documenti di cui all'articolo 3, nonché copia dell'atto notarile di subingresso munito degli estremi di registrazione fiscale.

3. In caso di modifica della ragione sociale dell'impresa il titolare presenta istanza di variazione allegando copia dell'atto notarile di modifica munito degli estremi di registrazione fiscale.

#### **Art. 5. Subingresso *mortis causa*. Invalidità, interdizione, inabilitazione.**

1. In caso di morte, di invalidità, di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, gli eredi o il tutore di figli minorenni dell'imprenditore deceduto, invalido, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività sia esercitata da persona qualificata, e nell'autorizzazione ne è fatta menzione.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto qualora l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 6. Orari.**

1. Gli orari sono stabiliti con provvedimento del Comune.

2. E' fatto obbligo al titolare di esporre in modo ben visibile un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura del centro estetico stesso.

3. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di barbiere e/o parrucchiere e/o estetista e/o mestiere affini e/o di commercio al minuto in sede fissa sono tenuti ad osservare un unico orario, riferito all'attività prevalente.

#### **Art. 7. Tariffe.**

1. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile alla clientela.

### **CAPO II. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.**

#### **Art. 8. Inizio e cessazione dell'attività.**

1. L'attività deve essere iniziata entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Entro centottanta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o chi per esso deve consegnare al Comune l'autorizzazione che comunque, decorso tale termine, è da intendersi decaduta.

All'interessato verrà rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione, per tutti gli usi consentiti dalla legge, comprovante l'avvenuta cessazione.

3. La disposizione di cui al co. 2 si applica anche in caso di rinuncia all'attività.

#### **Art. 9. Sospensione temporanea dell'attività.**

1. L'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.

2. Il Comune può consentire la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ad un anno, per motivi di salute, di maternità o per altre comprovate ragioni.

3. Il Comune può prorogare la suddetta sospensione per un periodo non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità.

#### **Art. 10. Modifiche ai locali.**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente deve essere preventivamente autorizzata, sentita la competente A.S.L. in ordine agli aspetti igienico-sanitari.

2. Alla richiesta l'interessato allega la planimetria e la relazione tecnica della situazione modificata, nonché ogni altro documento necessario in relazione alla tipologia di modifica.

#### **Art. 11. Zonizzazione.**

1. Agli effetti del presente Regolamento il territorio comunale viene ripartito in due zone : A e B.

2. La zona A riguarda la parte del territorio comunale compresa tra il litorale marino e la cinta ferroviaria; la zona B comprende il resto del territorio comunale e cioè tutta la parte al di fuori della cinta ferroviaria.

#### **Art. 12. Distanze tra esercizi.**

1. L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio è rilasciata nel rispetto delle seguenti distanze minime :

zona A ----- metri 200

zona B ----- metri 400

2. Le distanze di zona devono sussistere anche in caso di esercizio ubicato in zona diversa.

3. L'accertamento delle distanze fra gli esercizi è effettuato dal Comando di Polizia Municipale misurando dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, purché muniti di numero

civico, seguendo il percorso pedonale più breve; in caso di dubbio tra diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

### **Art. 13. Trasferimento dell'attività.**

1. In caso di trasferimento dell'attività l'interessato presenta domanda al Comune osservando tutte le norme del presente Regolamento.

2. Non è ammesso il trasferimento di un'attività aperta da meno di due anni.

3. In caso di trasferimento dell'attività, anche in zone diverse, le distanze minime di cui all'art. 12 sono ridotte del 50%, qualora l'attività sia operante da almeno due anni.

4. In caso di trasferimento dovuto a causa di forza maggiore è ammessa la deroga alle distanze minime; in ogni caso la distanza tra la nuova ubicazione e l'attività più vicina non può essere inferiore a metri 50.

## **CAPO III. COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.**

### **Art. 14. Commissione Consultiva Comunale.**

1. La Commissione Consultiva comunale per la disciplina dell'attività di estetista e affini è nominata dalla Giunta Comunale ed ha la durata della stessa.

Fino alla nomina della nuova Commissione la precedente continua peraltro ad esercitare le proprie funzioni.

2. La Commissione è composta come segue :

- a. Sindaco o suo delegato, in funzione di Presidente;
- b. Dirigente della Ripartizione I SSAA o suo delegato;
- c. Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

- e. responsabile del settore igiene pubblica della A.S.L. o da un suo delegato;
- f. tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- g. tre titolari di impresa di estetica designati dalle Associazioni Provinciali Artigiane delle Organizzazioni Artigianali più rappresentative a livello nazionale;
- h. un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario da cui dipende il servizio, o da suo delegato.

3. I componenti della Commissione sono sostituiti a seguito di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificazione motivata per tre volte consecutive.

### **Art. 15. Compiti della Commissione.**

1. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

2. La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi :

- a. rilascio di nuove autorizzazioni;
- b. domande di trasferimento dell'attività;
- c. domande di modifica dei locali;
- d. domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un'attività preesistente;
- e. revoca dell'autorizzazione;
- f. modifica o revisione del presente Regolamento.

In ogni caso, il Presidente può inoltre sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti ritenuti utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

3. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune; nel caso di domanda incompleta si considera valida la data di presentazione del documento che successivamente la completa.

## **Art. 16. Funzionamento della Commissione.**

1. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione in caso di richiesta articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3/4 dei suoi componenti.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti convocati per iscritto otto giorni prima della riunione.
3. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e ai componenti non spetta alcun gettone o indennità o compenso a qualsiasi titolo.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

## **CAPO IV. REQUISITI IGIENICO-SANITARI.**

### **Art. 17. Norme igienico-sanitarie.**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza congrua, devono essere rivestiti con materiale impermeabile a lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Ai locali deve essere assicurato un costante ricambio di aria per mezzo di porte e di finestre.

4. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.

5. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

6. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.

7. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Deve essere presente un armadietto contenente materiale per pronto soccorso.

8. Al titolare dell'autorizzazione incombono in particolare l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente :

a. l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b. gli attrezzi puliti e sterilizzati devono essere riposti in appositi contenitori; gli attrezzi metallici usati devono essere lavati con soluzione detergente, asciugati e sterilizzati con attrezzature appositamente messe in commercio. Nel caso in cui vengano usate sterilizzatrici a calore secco, l'attrezzatura non metallica dovrà essere disinfettata in apposita soluzione.

c. nell'attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

d. tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente deve eseguirsi a mezzo del calore secco (160 gradi per 60 o 180 gradi per 30), del calore umido (in autoclave a 121 gradi per 15 od a 134 gradi per 4) o sterilizzanti chimici (glutaraldeide);

e. i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

f. durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme;

g. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare un abbigliamento consono; gli abiti da lavoro devono essere riposti in idonei armadietti a doppio scomparto, facilmente lavabili e disinfettabili;

9. Nei locali ove vengono eseguiti trattamenti estetici deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico, ai sensi dell'art. 6 legge Regione Liguria n. 50/1993, un cartello che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

#### **Art. 18. Servizi igienici.**

1. Nell'esercizio devono esistere un bagno e un antibagno conformi ai vigenti Regolamenti del Comune di Rapallo.

2. Negli esercizi nei quali vengono svolte congiuntamente più attività, anche non disciplinate dal presente Regolamento (come quella di parrucchiere), è sufficiente la presenza di un unico bagno e antibagno comune.

#### **Art. 19. Libretto di idoneità sanitaria.**

1. Il personale di lavoro e assistenza adibito all'esercizio dell'attività deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria in corso di validità; i libretti sono tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.

## **CAPO V. CONTROLLI E SANZIONI.**

### **Art. 20. Controlli.**

1. Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni di legge e del presente regolamento è effettuato dal personale ispettivo della A.S.L. e dalle forze di Polizia.

### **Art. 21. Sanzioni pecuniarie.**

1. In caso di infrazioni all'esercizio dell'attività, richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 281 del 14/6/2001, il Comando di P.M. applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 51,64 a un massimo di euro 516,45.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista o un'attività affine senza essere in possesso della relativa autorizzazione comunale o senza possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, il Comando di P.M. applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 258,22 a un massimo di euro 1549,37.

### **Art. 22. Cessazione, sospensione, revoca e decadenza.**

1. Salvo quanto previsto all'articolo precedente, l'Ufficio Attività Produttive, su proposta del Comando di Polizia Municipale, applica altresì le seguenti sanzioni amministrative :

- a. in caso di esercizio dell'attività in difetto della relativa autorizzazione comunale o in mancanza dei requisiti professionali è emesso provvedimento di cessazione dell'attività;
- b. in caso di reiterata violazione di una o più prescrizioni del presente Regolamento può essere disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 60 giorni.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio Attività Produttive, su proposta del Comando di Polizia Municipale, per i seguenti motivi :

- a. per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività;
- b. per gravi e ripetute inosservanze a una o più prescrizioni del presente Regolamento.

3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio Attività Produttive nei seguenti casi :

- a. qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b. qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo temporale superiore a quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

### **Art. 23. Provvedimenti d'urgenza.**

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, in casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene o per altri casi di particolare gravità, anche se non previsti nel presente Regolamento, l'Ufficio Attività Produttive, su proposta del Comando di P.M., dispone la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **CAPO VI. DISPOSIZIONI FINALI.**

### **Art. 24. Abrogazione ed entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.

2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato, per la parte ancora vigente, il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e affini, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 453 del 15.1.75, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 1.8.77.

### **Art. 25. Rinvio ad altre norme.**

1. Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme della legge 4/1/1990, n. 1, e delle legge Regione Liguria n. 50 del 14/9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 26. Norma transitoria.**

1. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, i titolari devono provvedere ad adeguarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le imprese titolari di autorizzazione ai sensi della L.R. 31/12/1986, n. 38, che esercitavano attività di estetica non terapeutica in data antecedente all'entrata in vigore della Legge 4/1/1990, n. 1, possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in deroga alle distanze previste dall'art. 12.

## INDICE

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1. Oggetto del Regolamento. ....	2
Art. 2. Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.....	3
Art. 3. Requisiti e condizioni dell'autorizzazione.....	3
Art. 4. Subingresso per atto <i>inter vivos</i> . ....	4
Art. 5. Subingresso <i>mortis causa</i> . Invalidità, interdizione, inabilitazione.....	5
Art. 6. Orari.....	5
Art. 7. Tariffe. ....	6
CAPO II. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....	6
Art. 8. Inizio e cessazione dell'attività.....	6
Art. 9. Sospensione temporanea dell'attività. ....	6
Art. 10. Modifiche ai locali. ....	7
Art. 11. Zonizzazione.....	7
Art. 12. Distanze tra esercizi.....	7
Art. 13. Trasferimento dell'attività. ....	8
CAPO III. COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.....	8
Art. 14. Commissione Consultiva Comunale.....	8
Art. 15. Compiti della Commissione. ....	9
Art. 16. Funzionamento della Commissione.....	10
CAPO IV. REQUISITI IGIENICO-SANITARI. ....	10
Art. 17. Norme igienico-sanitarie. ....	10
Art. 18. Servizi igienici. ....	12
Art. 19. Libretto di idoneità sanitaria.....	12
CAPO V. CONTROLLI E SANZIONI.....	13
Art. 20. Controlli.....	13
Art. 21. Sanzioni pecuniarie.....	13
Art. 22. Cessazione, sospensione, revoca e decadenza.....	13
Art. 23. Provvedimenti d'urgenza.....	14
CAPO VI. DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 24. Abrogazione ed entrata in vigore.....	14
Art. 25. Rinvio ad altre norme. ....	15
Art. 26. Norma transitoria. ....	15
INDICE.....	16